



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Settore Urbanistica – Ambiente – Polizia Locale

Viale Resistenza n. 2, 29010 Sarmato, Piacenza

Tel. 0523.848098 fax 0523.887784

E mail urbanistica@comune.sarmato.pc.it

Prot. Interno n. 2111/2026

Sarmato lì 05 Marzo 2026

Oggetto: Ditta “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.”. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - Modifica impianto di produzione biometano “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.” in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell’AUA.

Rif. pratica D07/2026

RICHIESTA INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI

Premesso che:

- la Ditta “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.” ha presentato istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 e dell’Allegato B, sezione II, lett. m) del D.Lgs. 190/2024, relativa a modifiche da apportare all’impianto di produzione biometano “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.” – Comune di Sarmato (PC)” approvato con Autorizzazione Unica rilasciata con DET-AMB-2024-6653 ARPAE SAC di Piacenza del 28/11/2024, ovvero per l’acquisizione di assensi e/o determinazioni di competenza delle amministrazioni diverse da quella procedente, nonché per l’indizione di una conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, come integrati e variati dall’art. 8, comma 8, del D.lgs. n. 190/2024;
- tale istanza è stata assunta agli atti dell’Ente scrivente con protocolli n. 1450 – 1451 – 1452 – 1453 del 14/02/2026 con numero di pratica D07/2026
- con nota del 18/02/2026, di cui al protocollo n. 1543/2026, l’ente scrivente ha trasmesso i documenti progettuali a tutti gli enti in indirizzo ed ha provveduto a convocare una conferenza dei servizi decisoria in modalità semplificata ed asincrona ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, come integrati e variati dall’art. 8, comma 8, del D.lgs. n. 190/2024
- che la società proponente ha trasmesso al Comune di Sarmato documentazione integrativa il giorno 23/02/2026, assunta agli atti con protocollo n. 1747/2026 del 23/02/2026

Richiamata la nota di cui al protocollo nr. 1802/2026 del 25 Febbraio 2026 con cui veniva convocata Conferenza dei Servizi decisoria in modalità semplificata ed asincrona ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, come integrati e variati dall’art. 8, comma 8, del D.lgs. n. 190/2024;

si riscontra quanto segue

la PAS in esame è stata presentata al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione per "modifica della proporzione tra le matrici utilizzate all'interno della ricetta e lo spostamento e l'accorpamento e l'eliminazione di alcuni edifici da realizzarsi per ottimizzare gli spazi interni e consentire una più agevole gestione del flusso di lavoro all'interno dell'impianto, anche a seguito della modifica della ricetta di alimentazione" da eseguirsi sull'impianto autorizzato con la citata con DET-AMB-2024-6653 e da realizzarsi sull'area sita in Sarmato, Via Emilia Piacentina snc, catastalmente individuata al Catasto Terreni al foglio n. 23 mappali nn. 1, 2, 3 e 27.

L'Autorizzazione Unica rilasciata prevede una serie di prescrizioni a carattere generale e prescrizioni specifiche relative agli aspetti di competenza dei diversi enti, **per quanto di competenza le citate prescrizioni sono da ritenersi valide anche a seguito di eventuale approvazione della PAS in esame, ad eccezione delle parti esplicitamente prese in esame con la presente autorizzazione semplificata.**

Analizzata la documentazione progettuale si richiedono le seguenti integrazioni / delucidazioni:

1. PIANO DEL TRAFFICO

In relazione a quanto prescritto in sede di CdS in merito alla gestione dell'impatto dei mezzi da e per l'impianto sul traffico veicolare, si conferma l'obbligo di inserire nei contratti con i fornitori e con gli utilizzatori del digestato i divieti previsti dall'A.U..

2. VARIANTE AL PDC N. C03/2024 (REALIZZAZIONE IMPIANTO BIOMETANO):

Con il progetto in esame vengono proposte modifiche alla realizzazione dei manufatti autorizzati, sia in termini dimensionali, sia in termini di localizzazione.

Con riferimento alla modifica planivolumetrica dell'impianto nel suo complesso si chiede:

- a) Di fornire viste tridimensionali della nuova configurazione con almeno tre differenti punti di vista (est, sud e ovest) al fine di valutare il nuovo impatto planivolumetrico sia in presenza delle mitigazioni sia in loro assenza
- b) Di confermare, attraverso la sottoscrizione di una apposita asseverazione, che l'area oggetto di vincolo boschivo non sia interessata dai manufatti così come da proposta di modifica in esame
- c) Con riferimento alla cosiddetta "palazzina uffici" viene riportato "la palazzina uffici sarà spostata lungo il lato est dell'impianto ma resterà invariata rispetto a quanto autorizzato, eccezione fatta per l'aggiunta di un servizio igienico esclusivo per le ditte esterne".

A tale proposito chiede esplicita conferma che dal punto di vista strutturale e dal punto di vista del progetto elettrico nulla sia mutato; in caso contrario si chiede l'aggiornamento dei relativi elaborati.

- d) Con riferimento all'impianto idrico sanitario della citata palazzina, si chiede l'aggiornamento del relativo progetto, preso atto del recepimento della precazione dell'A.U.

- e) Con riferimento agli elaborati già approvati in merito al progetto elettrico dell'impianto nel suo complesso, si richiede di esplicitarne le varianti previste ed eventualmente integrare la documentazione progettuale con gli elaborati previsti dal d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

3. VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Per quanto riguarda l'endoprocedimento di variante all'Autorizzazione Unica Ambientale è di competenza dell'ente scrivente il rilascio del parere di competenza relativo alle matrici:

- a) emissioni in atmosfera

occorre trattare in maniera distinta le emissioni in atmosfera odorigene, per cui si rimanda agli enti competenti le valutazioni di merito, e le altre emissioni in atmosfera (odorigene escluse) per le quali, in forza della tesi affermata dal Consiglio di Stato (con la sentenza Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6117) per la quale un impianto che produce biogas da biomasse (non smaltisce nè tratta rifiuti) non è in alcun modo qualificabile come industria insalubre.

Si chiede di esplicitare se vi siano variazioni rispetto a quanto autorizzato anche in merito alle emissioni in atmosfera non odorigene.

- b) scarichi

appurato che gli scarichi derivanti dalla palazzina uffici e convogliati in pubblica fognatura, si configurano come scarichi domestici, il parere in merito è in capo al gestore della pubblica fognatura.

- c) rumore

Per quanto concerne l'impatto acustico si richiede di esplicitare se le varianti proposte comportano modifica della componente rumore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Arch. Gallonelli Marco